



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Al Sindaco

All'Organo di revisione
economico - finanziaria

Comune di Fenestrelle (TO)

Oggetto: Relazioni sui rendiconti 2019, 2020 e 2021 (art. 1, commi 166 e segg., Legge 23 dicembre 2005, n. 266) - Comune di Fenestrelle - Richiesta istruttoria

Si invia, in allegato, una scheda di sintesi dell'analisi effettuata sui documenti indicati in oggetto, redatta tenendo conto delle relazioni trasmesse dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

In tale scheda vengono formulate richieste istruttorie per le quali si invita codesto Ente a fornire riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della presente, con eventuali osservazioni e deduzioni.

Si precisa che la risposta dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma "ConTe", utilizzando l'apposita funzionalità: *istruttoria -> processo istruttorio-> invio documento*.

Distinti saluti

Il Magistrato istruttore

Dott. Diego Poggi

firmato digitalmente

DIEGO
MARIA
POGGI
CORTE DEI
CONTI
31.10.2023
12:45:11
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it

ENTE: Comune di Fenestrelle (TO)

QUESTIONI OGGETTO DI ESAME

Dall'esame delle relazioni sui rendiconti 2019 - 2020 e 2021 redatte ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 dall'Organo di revisione del comune di Fenestrelle, si riscontra quanto segue:

1. Residui attivi ed FCDE

Dall'esame dei prospetti Bdap relativi al FCDE per il rendiconto 2021 emerge che il comune non abbia accantonato il fondo sui residui delle imposte sulla casa (IMU) antecedenti il 2021. In particolare, emerge che per le entrate del Titolo I - Tipologia 101 - "Imposte tasse e proventi assimilati" risultano reiscritti, a rendiconto 2021 residui per Euro 259.822,35, dei quali Euro 119.978,96 antecedenti il 2021 ed Euro 139.843,39 formati nell'esercizio 2021.

Dalla lettura del documento allegato relativo agli accertamenti del 2021, inoltre, emergono residui attivi non riscossi derivanti dai proventi del servizio idrico integrato per Euro 177.343,53.

Tale circostanza, insieme al mancato accantonamento di FCDE per tali entrate, comporta il rischio che il fondo di accantonamento risulti sottostimato.

Al riguardo si rammenta che, a partire dall'anno 2019, il FCDE deve essere determinato con il solo metodo ordinario secondo i criteri indicati dal richiamato punto 3.3. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011.

Il richiamato principio contabile (cfr. esempio 5), ferme restando le indicazioni per la determinazione del fondo da stanziare in sede di bilancio di previsione, afferma che *"in occasione della redazione del rendiconto è verificata la copertura del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti"*.

A tal fine, in sintesi, viene indicato di provvedere:

- a determinare, per ciascuna categoria di entrata che può dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- a calcolare, in corrispondenza di ciascuna entrata, la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;



CORTE DEI CONTI

- ad applicare all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie.

Lo stesso principio prevede inoltre che *“se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazione vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità”*.

In sostanza, in sede di rendiconto *“l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio”*.

Per quanto esposto, si invita l'Ente a:

- fornire adeguata dimostrazione della congruità del FCDE accantonato nell'anno 2021, fornendo dimostrazione in ordine alla corretta applicazione dei criteri di calcolo indicati dai richiamati principi contabili. A tal fine:
 - ✓ verranno esibiti i prospetti di calcolo con cui sono state determinate, per ciascuna categoria di entrata, le richiamate medie dei rapporti tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi;
 - ✓ verrà fornita dimostrazione della congruità dell'importo minimo del fondo calcolato applicando all'importo complessivo dei residui una percentuale pari al complemento a cento delle predette medie;
 - ✓ verranno indicate le entrate escluse dal calcolo del FCDE fornendo adeguata illustrazione delle ragioni per cui per tali entrate si è ritenuto non sussistere un rischio di esigibilità;
- indicare le ragioni per cui la capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie presenta delle percentuali così contenute, in disparte il blocco *ope legis* della riscossione previsto dalla legislazione emergenziale, indicando le iniziative assunte per migliorare la realizzazione di tali entrate.



CORTE DEI CONTI

Via Bertola 28 - 10122 Torino - Italia | Tel. 011 5608604-671

e-mail: sezione.controllo.piemonte@corteconti.it | pec: piemonte.controllo@corteconticert.it